



# UISP

## sportpertutti

### Regionale Toscana - Calcio

#### **Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale n° 06**

<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 3
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 4
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 7
<a href="#"><u>Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello</u></a>	Pag. 8

***Firenze, 23 novembre 2016***

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936  
[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.uisptoscanacalcio.it>

## ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

**PRESIDENTE:**

**ALESSANDRO BALDI**

**VICEPRESIDENTE:**

**DANIELE BARTOLOZZI**

### **DIREZIONE REGIONALE**

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

### **SEGRETERIA TECNICA**

**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00**

Segretario: Sgrò Fabio

### **SETTORE ATTIVITA'**

**Coordinatore**

**Taddei Attilio**

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

### **SETTORE DISCIPLINA**

**Coordinatore**

**Piccioni Sabina**

Commissione Disciplinare D'Appello:

Presidente:  
Dario Scordo.  
Giudici:  
Carlesi David.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

### **SETTORE TECNICO ARBITRALE**

**Coordinatore**

**Fucini Giorgio**

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

### **SETTORE FORMAZIONE**

**Coordinatore**

**Cocchini Federico**

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 3 anno 2016/2017

Ricorrente: POL. INDICATORE

Comitato UISP: AREZZO

Gara del 29.10.2016 - C.U. n° 09 del 25.10.2016

In data 07.11.2016, la società A.S.D. POL. INDICATORE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato GUERRINI OMAR per mesi 6 per atto di violenza in azione di gioco e atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi degli art. 137 e 138 R.D.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il GUERRINI, dopo uno scambio di colpi con un avversario, che ne causava l'espulsione di entrambi, mentre stava avvicinandosi agli spogliatoi, repentinamente si dirigeva verso l'attigua tribuna, ove partecipava alla rissa che nel frattempo si era venuta a creare.

A parere della Società ricorrente, il proprio tesserato, che non contesta la prima parte della dinamica, il GUERRINI, una volta giunto sui gradoni della tribuna, non avrebbe in alcun modo partecipato alla rissa, ma si sarebbe unicamente adoperato per difendere ed allontanare alcuni parenti ivi presenti.

La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha confermato come la condotta del GUERRINI tenuta all'interno della tribuna potesse essere equivocata. Infatti, pur confermando come lo stesso abbia repentinamente abbandonato la via degli spogliatoi per recarsi verso il pubblico totalmente, non può totalmente escludere che lo stesso abbia effettivamente tenuto una condotta meramente difensiva, tesa alla salvaguardia dell'incolumità dei parenti.

Dalla lettura del supplemento di rapporto redatto dal DG, il quale meglio specifica il rapporto arbitrale giunto alla Commissione disciplinare di I istanza, si evince, da una parte la certezza della partecipazione da parte del Guerrini al tafferuglio che si era scatenato, ma, pari sicurezza non può essere espressa sia in relazione alle reali motivazioni con cui l'atleta si è mosso verso la tribuna, sia sulla reale portata della condotta dallo stesso tenuta.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, e soprattutto dal supplemento arbitrale successivamente richiesto, ritiene che il dubbio poc'anzi espresso, non possa permettere alla stessa di esprimersi circa la assoluta certezza della condotta tenuta dall'associato ricorrente e, quindi, sulla sussistenza dell'illecito di cui all'art. 138 R.D.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, accogliendo il ricorso presentato dalla società POL. INDICATORE, riduce la squalifica di GUERRINI OMAR a mesi 2 per atto di violenza in azione di gioco ai sensi dell'art. 137 RD. Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 20.11.2016.

**Lega Calcio Regionale Toscana**  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 4 anno 2016/2017

Ricorrente: A.S.D. POLISPORTIVA BONELLE

Comitato UISP: PISTOIA

Gara del 24.10.2016 - C.U. n° 12 del 01.11.2016

In data 05.11.2016, la società A.S.D. POLISPORTIVA BONELLE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta ai propri tesserati FERRARO LEANDRO per giorni 45 per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art. 134 R.D., aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G., ai sensi dell'art. 27 R.D.; LUCHETTI ANDREA per giorni 45 per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art. 134 R.D., aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G., ai sensi dell'art. 27 R.D.;

BELLETTIERI GIUSEPPE per mesi 2, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art. 134 R.D., aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G., ai sensi dell'art. 27 R.D.;

LUCHERINI DANIELE per mesi 10, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, ai sensi dell'art. 138 aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G., ai sensi dell'art. 27 R.D., a seguito delle condotte tenute dagli stessi in occasione della gara del 24.10.2016 fra le società POL. Bonelle e A.S.D. GAVINANA.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che successivamente alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria il Sig. Luchetti Andrea avrebbe iniziato ad applaudire platealmente il D.G. apostrofandolo reiterate volte quale "disonesto" per poi, successivamente alla notifica dell'espulsione, avvicinarsi con fare minaccioso, con il chiaro intento di mettergli le mani addosso, tentativo non riuscito a causa dell'intervento di alcuni compagni di squadra. In tale circostanza, il Sig. Ferraro Leandro, mentre protestava contro il D.G., avrebbe tentato, dopo avergli bloccato il braccio, di strappargli di mano in due distinte occasioni il taccuino con i cartellini.

Una volta creatosi questo capannello sarebbe intervenuto l'allenatore della Pol. Bonelle, sig. Bellettieri Giuseppe, il quale dapprima avrebbe cercato di placare gli animi dei propri giocatori, pur entrando nel campo senza il consenso del D.G., soffermandosi tuttavia a protestare con lo stesso D.G., assumendo un comportamento aggressivo e spingendo il D.G., ponendogli le mani sul petto.

Da ultimo sarebbe intervenuto il Sig. Lucherini Daniele, che sin dall'inizio avrebbe intrattenuto un comportamento provocatorio e intimidatorio, il quale avrebbe colpito con due violente manate sulla spalla il D.G.

Dopo la sospensione della partita i Sig.ri Ferraro e Luchetti stringevano in maniera la mano in modo irridente al D.G., mentre il Lucherini lo offendeva reiteratamente, quando questi stava abbandonando l'impianto sportivo.

A parere della società ricorrente la dinamica descritta dal D.G., risulterebbe diversa da quanto realmente accaduto. Pur riconoscendo, infatti, le varie offese profferite nei confronti del D.G., vengono disconosciuti qualsiasi atteggiamento minaccioso addebitato ai tesserati. Il Sig. Lucherini avrebbe unicamente protestato, magari in maniera eccessiva e sopra le righe, ma rimanendo sempre a debita distanza dal D.G., non potendo quindi poter in alcun modo intimorire il D.G.

Per quanto concerne la posizione del Ferraro, la associazione ricorrente ritiene che effettivamente vi sia stata una condotta offensiva meritevole di squalifica, alla quale, tuttavia, dovrebbe essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 24 lett. c).

Diversamente, la Pol. Bonelle contesta la squalifica del Sig. Bellettieri in quanto lo stesso non avrebbe commesso alcun illecito, giustificando l'indebito accesso all'interno del terreno con gli effetti che lo stesso voleva provocare, ovvero tranquillizzare gli animi dei propri giocatori.

In merito alla posizione di Lucherini, la società ricorrente non contesta in linea generale i fatti come riportati nel referto, specificando tuttavia come le manate che avrebbero colpito il D.G. sulla spalla non potrebbero in alcun modo essere definite come violente, mentre invece dovrebbero essere definite quali "pacche" da inserire in quel contesto ironico-irrisorio che si era venuto a creare.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società A.S.D. POLISPORTIVA BONELLE in merito alla condotta tenuta dai propri tesserati, è da sottolineare come la stessa fornisca a questa Commissione Disciplinare d'Appello una diversa ricostruzione dei fatti diametralmente opposta a quella ricostruita dal D.G. nel suo referto. È opportuno ricordare come la nuova Normativa Generale, ed. 2016, abbia nuovamente riconosciuto, come già stabilito dalla precedente Normativa Generale ed. 2009, il valore di prova legale al referto arbitrale (art. 90 lett. b R.D.), attribuendo, pertanto, valore incontrovertibile a meno che non ne sia accertata la non veridicità o l'errore materiale.

Occorre a questo punto precisare che il D.G., direttamente interpellato, ha integralmente confermato quanto già espresso nel proprio referto, cercando anche di illustrare e meglio definire il contesto all'interno delle quale le condotte dei singoli tesserati si sono svolte.

Sulla base delle considerazioni riportate, la condotta addebitata al sig. Luchetti appare aderente alla definizione di cui all'art. 134 R.D., così come quella del sig. Bellettieri, la quale viene già definita nel rapporto del D.G. quale "intimidatoria".

Diversamente l'atteggiamento tenuto dal sig. Ferraro, più che rientrando nella fattispecie di cui all'art. 134, appare maggiormente aderente alle fattispecie di cui agli art. 129 (la presa del taccuino) e 130 R.D. (le offese profferite).

All'esame della Commissione disciplinare di Appello è posta anche la condotta del sig. Lucherini Daniele, il quale è stato squalificato per mesi 10, ai sensi dell'art. 138 R.D. a cui evidentemente vengono ricondotte le due manate sulla spalla, senza che venissero prese in considerazione delle offese profferite sia al momento dell'espulsione, sia al momento nel quale il D.G. abbandonava l'impianto sportivo.

Tuttavia pare che nella condotta del Lucherini sia stata posta maggiore attenzione alla forza con cui è stata perpetrato il colpo, che la natura del colpo stesso. Infatti alla luce dell'articolo 18 R.D. "costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e /o ledere l'integrità fisica di altro soggetto". I colpi inferti dal Lucherini, due colpi a mano aperta, per quanto violenti e gratuiti, non sembrerebbero, tuttavia poter delineare una condotta idonea a produrre gli effetti lesivi richiesti dalla norma poc'anzi citata, mentre sarebbero maggiormente aderenti alle scorrettezze, ovvero "qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo

svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che:

la squalifica comminata a LUCHETTI ANDREA e BELLETTIERI GIUSEPPE sia correttamente inquadrata sul piano normativo e nella sua entità;

la squalifica comminata FERRARO LEANDRO sia correttamente inquadrata nella sua entità, ma non sul piano normativo:

la squalifica inferta a LUCHERINI DANIELE sia correttamente inquadrata sull'entità, ma non sul piano normativo.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente il** ricorso presentato dalla società A.S.D. POLISPORTIVA BONELLE, conferma le squalifiche LUCHETTI ANDREA e BELLETTIERI GIUSEPPE, conferma la squalifica di giorni 45 per il Sig. FERRARO LEANDRO, ma per proteste e o/e comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 129 R.D.) e offese (art. 130) aggravate dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G. (art. 27 RD);

riduce la squalifica comminata al sig. Lucherini Daniele a mesi 6 per offese, ingiurie e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estraneo alla fase di gioco in corso, aggravate dall'aver commesso l'illecito ai danni del D.G., a i sensi degli artt. 130, 136 e 27 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 20.11.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 5 anno 2016/2017

Ricorrente: CASTELNUOVO SCALO

Comitato UISP: SIENA

Gara del 29.10.2016 - C.U. n° 5 del 02.11.2016

In data 07.11.2016, la società A.S.D. CASTELNUOVO SCALO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato NANNI LUCA per mesi 2 per proteste, offese, ingiurie e atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi aggravate, ai sensi degli artt. 129, 130 e 134 RD, aggravati dall'aver commesso l'illecito in danno del DG.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il NANNI, il quale stava ricoprendo il ruolo di guardalinee avrebbe reiteratamente protestato, oltre che offeso e minacciato il DG. Inoltre, successivamente alla notifica dell'espulsione e dopo essere stato a fatica allontanato, il NANNI sarebbe tornato sui suoi passi, cercando di avvicinarsi nuovamente al DG. Tale intento non sarebbe riuscito visto il pronto intervento di alcuni componenti della panchina della sua squadra. A parere della Società ricorrente la ricostruzione dei fatti proposta dal DG non sarebbe aderente a quanto realmente accaduto in quanto il proprio tesserato si sarebbe limitato a protestare per un fallo laterale non concesso, nonostante lo stesso fosse rimasto con la bandierina alzata per segnalare la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale. La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha totalmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, specificando ancor meglio il tenore delle reiterate offese ricevute e dell'atteggiamento aggressivo mantenuto dal dirigente.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene, pertanto, che la squalifica comminata a NANNI LUCA sia corretta sia sul piano normativo sia nella sua entità.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società ASD CASTELNUOVO SCALO, conferma la squalifica di NANNI LUCA per mesi 2 per offese, ingiurie e atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi aggravate dall'aver commesso l'illecito nei confronti del DG ai sensi degli artt. 129,130 e 134 RD.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 20.11.2016.

### **Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)  
David Carlesi

DELIBERA n° 6 anno 2016/2017  
Ricorrente: FILICAIA DIAVOLI ROSSI  
Comitato UISP: LUCCA/VERSILIA  
Gara del 29.10.2016 - C.U. n° 10 del 02.11.2016

In data 07.11.2016, la società A.S.D. FILICAIA DIAVOLI ROSSI propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato LENZI FABIO per un mese offese, ingiurie aggravate, ai sensi degli artt. 25 e 130 RD.

Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe che il LENZI, il quale era fuori dal recinto di gioco in quanto stava scontando una precedente squalifica, avrebbe offeso il DG durante tutto l'arco della partita apostrofandolo con vari insulti.

A parere della Società ricorrente, il proprio tesserato, che mostrava un certo nervosismo a causa della cattiva prestazione dei propri giocatori, non avrebbe offeso il DG ma si sarebbe limitato a protestare senza pronunciare frasi offensive.

La società ricorrente, pertanto, chiede la revisione della impugnata sentenza.

Alla luce delle dichiarazioni fornite dalla associazione ricorrente, la quale tuttavia non risulta suffragata da idonei mezzi di prova, la Commissione giudicante di Appello, nell'esercizio delle proprie facoltà di cui all'art. 89 R.D., ha avuto modo di interloquire con il D.G., il quale ha totalmente confermato quanto trascritto nel proprio referto, specificando ancor meglio il tenore delle offese ricevute.

La Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato lo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la squalifica comminata a Lenzi Fabio si corretta sia sul piano normativo sia nella sua entità.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla società ASD FILICAIA DIAVOLI ROSSI, conferma la squalifica di LENZI FABIO per mesi 1 per offese, ingiurie aggravate, ai sensi degli art. 130 e 25 RD.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 20.11.2016.

Lega Calcio Regionale Toscana  
**COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

*Il Presidente*  
Alessandro Baldi



**UISP TOSCANA CALCIO**  
**Leghe Territoriali**

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail <a href="mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it">calcio.empolivaldelsa@uisp.it</a>	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail <a href="mailto:calcio.etruscolabroniche@uisp.it">calcio.etruscolabroniche@uisp.it</a>	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail <a href="mailto:lucaversilia@uisp.it">lucaversilia@uisp.it</a>	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@inwind.it">uispgarfagnana@inwind.it</a>	Via Rimembranza 2, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail <a href="mailto:legacalcioisp.piombino@gmail.com">legacalcioisp.piombino@gmail.com</a>	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail <a href="mailto:legacalcio.pisa@uisp.it">legacalcio.pisa@uisp.it</a>	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail <a href="mailto:calcio.prato@uisp.it">calcio.prato@uisp.it</a>	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)